

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1 *(Finalità)*

1. La presente legge, nel rispetto della disciplina della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni sancita dall'articolo 117 della Costituzione, mediante l'intervento legislativo straordinario per gli anni 2011, 2012 e 2013 e la gestione commissariale straordinaria delle aree urbane periferiche del territorio della Repubblica individuate ai sensi del successivo comma 2 è finalizzata a favorire processi di integrazione sociale, culturale e ambientale della popolazione ivi residente.

2. La presente legge individua nel quartiere ZEN di Palermo, in quello di Scampia di Napoli e nell'area rurale comprensiva del Comune di Rosarno le aree urbane periferiche – caratterizzate da processi di esclusione sociale, disagio economico e occupazionale, carenza di attrezzature e servizi pubblici e, altresì, degrado edilizio – di cui al precedente comma 1 da sottoporre all'intervento legislativo straordinario di riqualificazione urbana e alla gestione commissariale straordinaria.

3. Le presente legge prevede inoltre agevolazioni fiscali per le piccole e medie imprese – come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 – che trasferiscono nelle aree urbane periferiche così come individuate al precedente comma 2 le proprie sedi operative, gestionali e amministrative.

4. La presente legge, al fine di tutelare le aspettative economico-occupazionali e contrastare l'esclusione sociale dei residenti nelle aree urbane periferiche individuate al precedente comma 2, favorisce la definizione di programmi pluriennali per il trasferimento delle sedi e degli uffici della pubblica amministrazione nelle medesime aree urbane.

ART. 2

*(Commissario straordinario del Governo
nelle aree urbane periferiche)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuna singola area urbana periferica individuata ai sensi del precedente articolo 1 comma 2, si procede alla nomina di un Commissario straordinario del Governo, di seguito denominato «Commissario», per la gestione dell'emergenza socio-economico-occupazionale delle medesime aree. Al Commissario vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni.

2. Il mandato dei Commissari, in relazione ai programmi e agli interventi di cui al successivo comma 3, ha durata sino al 31 dicembre 2013. Tale durata può essere prorogata su istanza dei Commissari per gravi motivi, preventivamente valutati del Ministro proponente la nomina, e comunque per cause non imputabili ai Commissari stessi.

3. I Commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno.

ART. 3

(Compiti dei Commissari straordinari)

1. E' compito dei Commissari elaborare e predisporre, entro novanta giorni dalla propria nomina, un documento programmatico per la rigenerazione e la riqualificazione delle aree urbane periferiche individuate ai sensi del precedente comma 2 dell'articolo 1. Tale documento programmatico definisce:

a) gli interventi di recupero, di ristrutturazione edilizia e urbanistica degli immobili destinati o da destinare alla residenza, con particolare riguardo all'edilizia residenziale sociale, garantendo la tutela del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale e l'uso di materiali e tecniche della tradizione; l'individuazione degli immobili in stato di abbandono per il riuso degli stessi in favore della pubblica amministrazione. Tale individuazione può avvenire anche su segnalazione di altri soggetti pubblici o privati.

b) gli interventi per il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l'insediamento di attività turistico - ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio sociale.

c) le misure per il miglioramento della dotazione, accessibilità e funzionalità dei servizi socio-assistenziali pubblici;

d) gli interventi per il sostegno dell'istruzione, della formazione professionale e dell'occupazione dei nati dopo il 1 gennaio 1980 e residenti nei

quartieri e nell'area rurale di cui al comma 2 dell'articolo 1;

e) gli interventi per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici per migliorare la qualità e la fruibilità degli spazi pubblici; misure per la promozione e la valorizzazione commerciale delle attività turistiche e dell'artigianato locale.

2. I Commissari sono responsabili dell'attuazione dei programmi di cui al precedente comma, vigilano sull'andamento delle opere e sul corrispondente raggiungimento degli obiettivi definiti; i medesimi Commissari svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

3. I Commissari esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo 3 dandone comunicazione, ogni trenta giorni e con inizio dalla data della loro nomina, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti i Commissari sono autorizzati ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unità di personale, messo a disposizione su loro richiesta. Essi possono avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università.

ART. 4

(Consiglio dei Garanti)

1. E' istituito per ciascuna area urbana periferica un Consiglio dei Garanti, di seguito denominato «Consiglio», organo

collegiale che affianca i Commissari di cui al precedente articolo 3.

2. Il Consiglio di cui al precedente comma è composto da i seguenti membri fissi:

- a) due magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative che abbiano maturato almeno quindici anni di esperienza professionale;
- b) due avvocati patrocinanti in Corte di Cassazione che abbiano maturato almeno quindici di esperienza professionale.
- c) due dottori commercialisti e esperti contabili che abbiano maturato almeno quindici anni di esperienza professionale;
- d) due ingegneri edili che abbiano maturato almeno quindici anni di esperienza professionale;
- e) due architetti che abbiano maturato almeno quindici anni di esperienza professionale;
- f) due dirigenti di prima fascia della pubblica amministrazione;

3. Sono altresì membri a rotazione del Consiglio, presenti nelle sessioni di lavoro a seconda della materia oggetto di trattazione:

- a) Ministro dell'interno;
- b) Ministro dello sviluppo economico;
- c) Ministro del lavoro, salute e politiche sociali;
- d) Ministro per le pari opportunità.

ART. 5

*(Compiti e poteri del Consiglio dei
Garanti)*

1. Al Consiglio di cui al precedente comma articolo 4, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione, analisi e sintesi dei dati relativi al livello di criminalità comune e organizzata, degli indici di disoccupazione e di povertà, e del tasso di abbandono scolastico rilevati nelle aree urbane periferiche individuate ai sensi del precedente comma 2 dell'articolo 1;

b) programmazione, di concerto con i Commissari di cui al precedente articolo 3, degli interventi, delle misure e delle prospettive di riqualificazione urbana, edilizia, ambientale e sociale idonee a sviluppare il tessuto economico, sociale e culturale delle aree urbane periferiche;

c) adozione, di concerto con i Commissari, di provvedimenti amministrativi di natura necessaria e urgente da adottare nelle aree urbane periferiche di cui al comma 2 dell'articolo 1.

ART. 6

*(Collaborazione attiva enti locali -
cittadini)*

1. E' posto in capo alle regioni, alle province e ai comuni il compito di favorire, a livello locale, la partecipazione diretta dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di riqualificazione, recupero e tutela delle aree urbane periferiche di cui al comma 1 dell'articolo 3, attraverso l'istituzione di processi partecipativi che garantiscano una piena condivisione delle scelte adottate dai

Commissari. Tali scelte si fondano su un'idea-guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell'ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze dei cittadini ivi residenti.

ART. 7

(Benefici fiscali per le piccole e medie imprese nelle aree urbane periferiche)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge, le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano una nuova attività economica nelle aree urbane individuate dal precedente articolo 1, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2013, possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) Esenzione dalle imposte sui redditi per i primi dieci periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque all'80 per cento, per il sesto e settimo al 60 per cento e per l'ottavo e il nono al 40 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 150.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle aree urbane periferiche individuate dall'articolo 1 della presente legge;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi dieci periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 500.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2014, per i soli immobili siti nelle aree urbane periferiche individuate dall'articolo 1 della presente legge posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi dieci anni di attività nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nell'area urbana individuata all'articolo 1. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 80 per cento, per il sesto e settimo al 60 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle aree urbane periferiche individuate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 8

(Trasferimento degli uffici della pubblica amministrazione nelle aree urbane periferiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di perseguire gli obiettivi fissati dal precedente articolo 1, il Consiglio di cui all'articolo 4 definisce i programmi quinquennali per il trasferimento nelle aree

urbane periferiche delle sedi e degli uffici della pubblica amministrazione, come specificatamente individuati dal decreto ministeriale di cui al successivo comma. I programmi quinquennali definiscono altresì le modalità e i tempi del trasferimento delle sedi e degli uffici della pubblica amministrazione. Nella definizione dei programmi quinquennali, la conferenza può anche avvalersi delle competenze manageriali e gestionali dei dirigenti di prima fascia della pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'ambiente da emanarsi entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, sono individuati i singoli organi e gli uffici della pubblica amministrazione da trasferire nelle aree urbane periferiche.

3. Il trasferimento degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione nelle aree urbane periferiche avviene anche mediante il riutilizzo, con le modalità dei successivi commi 4 e 5 del presente articolo, degli immobili in stato di abbandono

4. Dopo il Consiglio ha accertato la sussistenza delle condizioni di abbandono degli immobili individuati e segnalati con le modalità indicate ai sensi del comma 1 lett. a) dell'articolo 3, il Commissario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica ai proprietari dell'immobile, individuati secondo i registri catastali, che, qualora entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione non intraprendano i lavori necessari per il recupero dell'immobile, si potrà procedere all'espropriazione ai sensi del presente articolo. Qualora uno o più dei proprietari

dell'immobile risultano irreperibili, l'avviso è affisso presso gli uffici del Consiglio per almeno trenta giorni, decorsi i quali inizia a computarsi il termine di sei mesi di cui al periodo precedente.

5. Decorso il termine di sei mesi di cui al precedente comma 4, il Consiglio delibera in merito all'inserimento del piano di recupero e di riuso della categoria di immobili indicati ai sensi del precedente comma ai fini dell'utilizzo per il trasferimento degli uffici della pubblica amministrazione nelle aree urbane periferiche.